

sentenza
24 novembre 2008
n. 5536

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2377 del 2006 proposto da
LURASCHI Giovanna, LURASCHI Laura Angela e LURASCHI Felicità,
rappresentate e difese dagli avv.ti Roberto Dalla Bona e Corrado Marzorati,
presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Milano, corso Sempione 51

contro

COMUNE di LURAGO MARINONE (Como), non costituito in giudizio
per l'annullamento

della deliberazione di consiglio comunale 30 novembre 2005 n. 26, avente
ad oggetto la reiterazione del vincolo preordinato ad esproprio su una porzione
di terreno da destinare a parcheggio pubblico.

Visto il ricorso, notificato il 21 settembre e depositato il 9 ottobre 2006;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, alla pubblica udienza del 20 novembre 2008, relatore il dott. Carmine
Spadavecchia, l'avv. Dalla Bona;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti sono proprietarie, nel comune di Lurago Marinone, di un
appezzamento di terreno contraddistinto dal numero 1304 di mappale.

Il terreno era compreso come lotto D nel piano planivolumetrico "P.V.4"
relativo alla lottizzazione approvata dal consiglio comunale con deliberazione
18 aprile 1977 n. 9.

Il piano attuativo prevedeva la stipula di una convenzione e la cessione al
Comune di una porzione del mappale n. 1304, individuata negli elaborati
per una superficie pari a mq. 37,00, da destinare a parcheggio pubblico.

Il lotto veniva nondimeno edificato - senza convenzione e senza cessione di
aree al Comune - in base a concessioni edilizie rilasciate alle ricorrenti per
la recinzione del terreno (c.e. 1.8.1979 n. 719/875) e la costruzione di villette
unifamiliari (c.e. 31.8.1983 n. 856/1013).

2. Il Comune, avviata la procedura di annullamento d'ufficio della concessione
edilizia, la concludeva rilevando che la concessione doveva considerarsi
valida stante "l'avvenuto perfezionamento della fattispecie acquisitiva
a titolo gratuito a favore del Comune".

Su tale presupposto, con ordinanza 16 maggio 2005 n. 302, il Sindaco istituiva
in via Broggi un parcheggio pubblico sulla porzione del mappale n. 1304
individuata nel planivolumetrico "P.V.4". E con successiva ordinanza
11 giugno 2005 n. 303 il responsabile del servizio, constatato che le ricorrenti
avevano rimosso il cartello indicatore del parcheggio, contestava loro,
ex art. 14 legge n. 689 del 1991, la violazione dell'ordinanza sindacale n.
302/05.

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 2377/06
reg. ric.

Le ricorrenti impugnavano le ordinanze con ricorso n. 2268/05, e ne ottenevano la sospensione cautelare (ord.za 7.9.2005 n. 2130).

3. Da ultimo, con deliberazione consiliare 30 novembre 2005 n. 26, rievocati i precedenti della vicenda, il Comune ha reiterato il vincolo espropriativo sull'area *de qua*, da destinare a parcheggio pubblico, e ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, demandando i conseguenti adempimenti al responsabile del servizio.

Col ricorso in esame le ricorrenti hanno impugnato detta delibera per i motivi di cui seguirà l'esame nell'ordine della rispettiva enunciazione.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

4. Il Collegio non ritiene di disporre la riunione del presente ricorso a quello recante il numero 2268/05, che, chiamato alla stessa udienza, viene definito con sentenza separata.

Con riferimento ai motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

L'omessa indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, del termine entro il quale il procedimento deve concludersi [art. 8, comma 2, lett. *c-bis*) legge n. 241/90, aggiunta dall'art. 5 legge 11 febbraio 2005 n. 12], non costituisce ragione di illegittimità del deliberato finale, non vedendosi sotto quale profilo abbia potuto pregiudicare le ricorrenti, od ostacolare la tutela dei loro interessi, tanto più che esse (a quanto si afferma in ricorso, pag. 8) non intendevano in ogni caso partecipare alla fase endoprocedimentale. Il primo motivo è pertanto infondato.

5. Con il secondo motivo le ricorrenti assumono: che il piano di lottizzazione approvato nel 1977 non sarebbe mai stato realizzato; che il Comune non ha mai preteso dai lottizzanti l'esecuzione degli obblighi previsti a loro carico; che gli edifici sono stati realizzati previo rilascio di concessione semplice, riconosciuta legittima dallo stesso Comune in esito alla procedura di annullamento d'ufficio avviata a suo tempo; che l'efficacia temporale limitata dei piani di lottizzazione ha la funzione di impedire che essi possano condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura; che la decadenza di vincoli espropriativi comporta l'obbligo del Comune di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area che ne è rimasta priva, a prescindere dalle limitate facoltà edificatorie previste dall'art. 4 ultimo comma della legge n. 10 del 1977; che l'impugnata deliberazione consiliare riproporrebbe, prolungandone artatamente l'efficacia, il vincolo espropriativo individuale previsto dal vecchio "PV4" a carico della proprietà Luraschi, senza alcun riferimento allo stato attuale del comparto, mutato - nell'arco di un trentennio - nelle sue caratteristiche demografiche, viarie, ecc; che il Comune non avrebbe supportato la reiterazione del vincolo con una motivazione adeguata.

Con il terzo motivo le ricorrenti assumono che i tentativi esperiti dal Comune per appropriarsi dell'area che si erano a suo tempo impegnate a cedere sarebbero viziati da carenza di potere, giustificando le iniziative giudiziarie attivate a tutela della proprietà, sia in sede civile (*actio negatoria*), sia in sede amministrativa.

6. Il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto la cessata efficacia di un piano attuativo e dei vincoli espropriativi ivi previsti non priva il Comune del potere di reintrodurre detti vincoli, ove persistano le sottostanti ragioni di pubblico interesse.

Quanto al secondo motivo, gli argomenti che lo sostengono sono in gran

parte inconferenti. Le problematiche relative alle c.d. zone bianche (tali divenute in seguito alla decadenza dei vincoli espropriativi per decorso del termine di efficacia), alla mancata attuazione dei piani attuativi, all'efficacia temporale limitata degli stessi non sono pertinenti ad una fattispecie - come quella *de qua* - in cui l'Amministrazione, constatata l'inefficacia del vincolo espropriativo per decorso del tempo, si proponga di reiterarlo: ciò che appunto il Comune ha fatto, con l'impugnata deliberazione n. 26 del 2005, dopo avere dato atto dell'avvenuto decorso dei "termini relativi ai vincoli ex art. 9 D.P.R. 327/2001".

7. E' sul piano motivazionale, peraltro, che la delibera impugnata presta il fianco ai rilievi mossi in ricorso.

L'art. 9, quarto comma, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (t.u. espropri) dispone che "il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere *motivatamente* reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard".

Nel caso in esame, la permanenza e l'attualità dell'interesse pubblico all'acquisizione coattiva dell'area da destinare a parcheggio (affermate nel preambolo della deliberazione consiliare, sub primo e secondo "ritenuto"), si risolvono in un'enunciazione generica, priva di alcuna indicazione specifica che valga a corroborare l'assunto con riferimento alle esigenze urbanistiche del contesto, alle ragioni della mancata attuazione del vincolo nell'arco di un trentennio, alla serietà e all'affidabilità, anche sul piano finanziario, del proposito di realizzare l'opera nel quinquennio a venire: elementi, questi, che per giurisprudenza consolidata devono supportare la reiterazione dei vincoli scaduti, specie se riguardante un'area specifica, per evitare che tale operazione realizzi in modo surrettizio il mero prolungamento dei termini di efficacia previsti dalla legge (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 24.5.2007 n. 7, nonché Cons. Stato, Sez. IV, ord.za 10.11.06 n. 6633 e giurisprudenza citata).

Per tali ragioni la delibera impugnata è meritevole di annullamento, ferma restando, ovviamente, la potestà del Comune di reintrodurre il vincolo motivatamente e nelle forme appropriate, tenendo presente la tipologia degli atti idonei alla imposizione di vincoli preordinati all'esproprio (artt. 9 e 10 t.u. espropriazioni).

3. Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto con conseguente annullamento della deliberazione impugnata.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore delle ricorrenti nella complessiva somma di € 2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2008, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Fabrizio	D'Alessandri	referendario

L'estensore

Il presidente